

**DIRETTIVA 97/39/CE DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 1997

**che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (<sup>1</sup>), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (<sup>3</sup>), in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 75/443/CEE è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE inerenti alla direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della stessa direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che è opportuno conformare le specifiche tecniche della presente direttiva a quelle del corrispondente regolamento ECE-ONU n. 39;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 75/443/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 della direttiva 75/443/CEE è modificato come segue:

(<sup>1</sup>) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(<sup>3</sup>) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 1.

«... ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

- 2) Gli allegati della direttiva 75/443/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo,

per motivi riguardanti la retromarcia e il tachimetro, se detto veicolo è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/443/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare l'omologazione CE,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

per un tipo di veicolo, per motivi riguardante la retromarcia e il tachimetro, se detto veicolo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/443/CEE, modificata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.